



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTI SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro addi diciotto del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. ANDOLFATTO ANDREA - Sindaco	Sì
2. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Assessore	Sì
3. GIUGLARD ROBERTO - Vice Sindaco	Sì
4. BANDERA ALBERTO - Assessore	Sì
5. SUPPO MASSIMO - Consigliere	Sì
6. IERARDI DEBORAH - Assessore	Sì
7. PACE MARIO - Consigliere	Sì
8. CARDULLO SIMONE - Consigliere	Sì
9. STRAZZULLO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
10. PREACCO SUSANNA - Consigliere	Sì
11. FRANCO ROCCO - Consigliere	Sì
12. FAZARI JONATHAN - Consigliere	Sì
13. FERRENTINO ANTONIO - Consigliere	Sì
TOTALE PRESENTI	13
TOTALE ASSENTI	0

Assume la Presidenza il Sindaco ANDOLFATTO ANDREA.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Approvazione tariffe Tari (Tributo servizi rifiuti) anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Considerato che il Consorzio Cados svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

Dato atto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza e spazzamento e lavaggio delle strade, espone il gettito tariffario massimo, che tiene conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente Consorzio Cados, per il biennio 2024 2025;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15/03/2023;

Rilevato che tale regolamento prevede che le tariffe del tributo sui rifiuti siano strutturate nel seguente modo:

- suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile secondo quanto previsto dall'art. 5 della sezione 4 del regolamento medesimo;
- suddivisione dei costi del servizio rifiuti fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla percentuale di gettito derivante da tali utenze negli anni passati (80% utenze domestiche e 20% utenze non domestiche);
- applicazione alle utenze domestiche del calcolo della quota fissa in base alla superficie dei locali occupati, riparametrata in base al numero degli occupanti, utilizzando i coefficienti di cui alla tabella 1-B del D.P.R. 158/1999 (Comuni con meno di 5.000 abitanti);
- applicazione alle utenze domestiche del calcolo della quota variabile in base al volume dei rifiuti indifferenziati conferiti, ottenuto conteggiando il numero di svuotamenti del cassonetto dei rifiuti indifferenziati e moltiplicandolo per il volume del contenitore assegnato all'utenza;
- applicazione di un minimo di 8 svuotamenti annuali del cassonetto dei rifiuti indifferenziati per ciascuna utenza domestica;
- per la quota fissa e la quota variabile delle utenze non domestiche, vengono invece utilizzati i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, opportunamente combinati tenendo conto di quanto previsto dal citato comma 652 della Legge 147/2013;

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Considerato in ogni caso che l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025 del Comune di Sant'Antonino di Susa, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 1 dell'art. 24 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di proporre al Consiglio comunale di mantenere invariate le tariffe TARI anno 2025 rispetto a quelle deliberate per l'anno 2024 (Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2024), salvo

successiva verifica del raggiungimento dell'integrale copertura dei costi, in caso di eventuali aggiornamenti infra biennali del piano finanziario definitivo del servizio integrato rifiuti del biennio 2024-2025 da parte del Consorzio CADOS;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio*

del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 27/11/2024 con la quale veniva proposta al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, confermando quelle già approvate per l'anno 2024;

Visto il Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Sentito il Sindaco che introduce l'argomento e quindi cede la parola al Vice Sindaco signor Roberto Giuglard che lo illustra;

Sentito il Sindaco che al termine dell'illustrazione apre il dibattito;

Sentito il Consigliere dottoressa Susanna Preacco, che dichiara il voto contrario del proprio gruppo consiliare;

Sentito il Sindaco che, dopo aver preso atto che non vi sono altre richieste di intervento, pone ai voti la proposta;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 13

Consiglieri votanti: n. 13

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 4 (Preacco, Franco, Fazari e Ferrentino)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2025 le tariffe vigenti TARI 2024 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2024 calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario 2024- 2025, e riportate nell'allegato alla presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 3) Di dare atto che sarà di competenza del Consiglio Comunale la presa d'atto di eventuale aggiornamento infra biennale del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024 - 2025, approvato dall'Assemblea Consortile del Consorzio CADOS, con conseguente eventuale revisione delle tariffe TARI entro il termine previsto dalla normativa citata in premessa;
- 4) Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5%;
 - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 5) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 1 dell'art. 24 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 6) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, come disposto dal DM 20/07/2021 e sulla base della risoluzione MEF n 7/DF del 21/09/2021.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Dott. ANDOLFATTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CANE Dott. Alberto

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	Coeff Ka Tab 1B del D.P.R. 158/1999 Per calcolo quota fissa	Coeff Kb Per suddivisione quota variabile in caso di contenitore condiviso	Parte fissa €/mq. anno	Parte variabile €/lt
1	0,84	0,8	1,18147	0,0853
2	0,98	1,6	1,37838	0,0853
3	1,08	2,0	1,51903	0,0853
4	1,16	2,6	1,63155	0,0853
5	1,24	3,2	1,74407	0,0853
6 o più	1,30	3,7	1,82846	0,0853

Numero minimo svuotamenti contenitore rifiuti indifferenziati: 8 svuotamenti annui.

UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficienti utilizzati per calcolo quota fissa (kc) e quota variabile (kd) – Tariffa quota fissa e quota variabile

N.	DESCRIZIONE	KC	Parte fissa €/mq./anno	KD.	Parte variab €/mq./anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,97224	3,40	0,52510
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	1,52508	6,03	0,93127
3	Stabilimenti balneari	0,63	1,20100	4,16	0,64247
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	0,81973	3,03	0,46795
5	Alberghi con ristorante	1,33	2,53545	9,86	1,52278
6	Alberghi senza ristorante	0,91	1,73478	7,02	1,08417
7	Case di cura e riposo	1,26	2,40200	8,21	1,26795
8	Uffici, agenzie	1,13	2,15418	9,30	1,43629
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,87	1,65852	5,50	0,84942
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	2,11605	8,12	1,25405
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	2,89765	10,63	1,64170
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,30	2,47826	7,70	1,18919
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	2,21137	8,52	1,31583
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	1,73478	5,70	0,88031
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,20	2,28762	7,00	1,08108
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, attività artigianali pizza al taglio e similari	3,50	6,67223	50,28	7,76524
17	Bar, caffè, pasticceria	3,30	6,29096	40,65	6,27799
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,25	4,28929	16,99	2,62394
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,70	3,24080	17,00	2,62548
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,90	7,43477	67,66	10,44941
21	Discoteche, night club	1,64	3,12641	11,01	1,70038
22	Attività di rimessaggio	0,32	0,61003	1,70	0,26255